



Prot. n. 1876 Foggia, 24/03/2020

IL PRESIDENTE

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni", e s.m.i.;

VISTA la Legge 22/05/2017, n. 81, recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei temi e nei luoghi del lavoro subordinato", con particolare riferimento agli artt. da 18 a 23;

VISTO il D.L.23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il D.P.C.M. 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il D.P.C.M. 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA la direttiva n.1/2020 del 25 febbraio 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante "Prime misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019 nelle pubbliche amministrazione al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del D.L. n.6 del 2020";

VISTO il D.P.C.M. 1° marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il D.P.C.M. 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", con particolare riferimento all'art.1, comma 1, lett. n);

VISTO il D.P.C.M. 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

VISTO il D.P.C.M. 9 marzo 2020 recante "Nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per la durata di sei mesi dalla data della citata delibera lo stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

CONSIDERATO che le suddette disposizioni l'obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell'epidemia Covid-19;





RITENUTO, pertanto, doveroso adottare misure volte a garantire la tutela della salute dei dipendenti del Conservatorio, ferma restando la necessità di assicurare il funzionamento dei servizi essenziali dell'Istituzione;

VISTA la direttiva n.2/2020 del 12 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante "Prime misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazione al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del D.L. n.6 del 2020":

VISTO l'art. 87 del D.L. n. 18/2020 che stabilisce che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il lavoro agile è modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA l'ordinanza congiunta del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno del 22 marzo 2020 contenenti ulteriori misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

VISTO il DPCM del 22 marzo 2020;

VISTA la circolare INAIL n. 48 del 2/11/2017, avente ad oggetto "Lavoro agile. Legge 22 maggio 2017, n. 81, articoli 18-23. Obbligo assicurativo e classificazione tariffaria, retribuzione imponibile, tutela assicurativa, tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Istruzioni operative";

CONSIDERATA la sospensione delle attività didattiche e non sussistendo ulteriori esigenze di pulizia dei locali;

CONSIDERATO che l'accesso agli uffici debba essere consentito soltanto per lo svolgimento di motivate e comprovate indifferibili attività da rendere necessariamente in presenza;

RITENUTO di adottare la forma del lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa per le seguenti aree: EP1, EP2, AREA II, una unità AREA I, in servizio presso questo Conservatorio, sede di Foggia e sezione staccata di Rodi Garganico;

RITENUTO di disporre per il personale coadiutore AREA I i turni di reperibilità, per le esigenze che si presenteranno, in numero di quattro unità al giorno per la sede di Foggia e di due al giorno per la sezione staccata di Rodi Garganico;

RITENUTO che, rispetto al personale coadiutore, non sia possibile ricorrere alle modalità di prestazione lavorativa in forma agile, ad eccezione di una unità, individuata dal Direttore amministrativo, costituente supporto indispensabile per l'avvio e la gestione del lavoro agile;

RITENUTO, pertanto, di utilizzare, per il suddetto personale, lo strumento delle ferie pregresse, della banca ore, dei permessi, della rotazione e di altri istituti previsti dalle disposizioni vigenti e dal C.C.N.L. e, soltanto dopo aver esperito le suddette possibilità, l'esenzione dello stesso dal servizio ai sensi dell'art. 87, comma 3 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020;

DISPONE

Art. 1

(Oggetto e durata del lavoro agile)

A partire dal 24 marzo 2020 fino a nuovo provvedimento che sarà adottato in base alle successive disposizioni governative il Conservatorio di Musica "Umberto Giordano" applica la modalità di lavoro agile, disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa.





Art. 2 (Destinatari del lavoro agile)

La modalità di lavoro agile si applica nei confronti del personale appartenente al profilo professionale di EP1, EP2, AREA II e di una unità appartenente all'AREA I:

EP2

Saragaglia Rosanna

EP1

Coppola Margherita

Area II

Candela Cinzia

Cappelletta Anna Maria

Carbonella Grazia

Coduti Maria Grazia

Creta Tommaso

De Troia Elena

Grimaldi Pasquale

Lalla Luca

Russo Emilio

Cardillo Lucia

Caruso Antonella

Ceddia Luigi

Notaro Chiara

Area I

Morese Michele

Art. 3 (Modalità di svolgimento del lavoro agile)

La prestazione lavorativa in lavoro agile è svolta al di fuori della sede di lavoro del Conservatorio di Musica, presso la residenza o domicilio abituale del lavoratore, anche senza necessità che al dipendente siano fornite apparecchiature o connessioni da parte del Conservatorio di Musica per lorario completo settimanale di 36 ore per n. 5 giorni dal lunedì al venerdì. Nel corso dell'orario assegnato il personale interessato deve garantire la reperibilità telefonica, tramite mail istituzionale, gruppo whatts app costituito e la partecipazione a teleconferenze e videoconferenze.

Il lavoratore, nello svolgimento della prestazione di lavoro agile, può utilizzare strumenti tecnologici propri o forniti dalla Amministrazione. Può fare uso della documentazione necessaria, in fotocopia o scansionata, fermo restando il divieto di prelevare e portare presso la propria residenza documenti e atti originali.

Il lavoratore è tenuto ad utilizzare la massima diligenza nella custodia e conservazione degli strumenti tecnologici e degli atti in dotazione presso la propria residenza o domicilio abituale.





Art. 4 (Sicurezza sul lavoro)

Il Conservatorio di Musica garantisce la salute e sicurezza del lavoratore in coerenza con lo svolgimento della prestazione di lavoro agile, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Ai sensi della normativa citata in preambolo, la modalità di lavoro agile è applicata anche in assenza di accordi individuali previsti e gli obblighi di informativa vengono assolti in via telematica.

Art. 5 (Personale coadiutore)

A partire dal 24 marzo 2020 fino a nuovo provvedimento che sarà adottato in base alle successive disposizioni governative, il personale coadiutore, rispetto al quale non è possibile ricorrere alle modalità di prestazione lavorativa in forma agile, ad eccezione di una unità, Morese Michele, costituente supporto indispensabile per l'avvio e la gestione del lavoro agile, utilizza i seguenti istituti di assenza dal servizio: ferie pregresse, banca ore, permessi, rotazione e altri istituti previsti dalle disposizioni vigenti e dal C.C.N.L.

Soltanto dopo aver esperito le suddette possibilità, il Conservatorio ricorre all'esenzione dal servizio del suddetto personale ai sensi dell'art. 87, comma 3 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020.

Art. 6 (Clausola finanziaria)

L'applicazione del presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Conservatorio di Musica.

Art.7 (Norma finale)

Il presente provvedimento ha carattere di urgenza e necessità e viene emanato per il tempo strettamente necessario collegato allo stato emergenziale ed in ogni caso non oltre il 31 luglio 2020, in applicazione delle disposizioni delle Autorità competenti

Il Presidente Prof. Saverio Russo

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 – Codice dell'Amministrazione Digitale convalidato da timbro digitale ai sensi della normativa Cnipa